

554. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986 n. 726. Modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori e degli editori, in Roma.

Questo decreto è stato pubblicato in sunto in GU 3 novembre 1986 n. 255, ed è entrato in vigore il 18 novembre 1986. Il testo del decreto è stato tratto da IDA 1987, 194ss. Il testo 549.1 qui pubblicato è il sunto edito dalla gazzetta ufficiale. Il testo 549.2 è quello del decreto edito da IDA.

554.1 Testo in sunto del decreto

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986, col quale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.), in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842.

554.2 Testo completo del decreto

1. Allo Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, sono apportate le modifiche indicate negli articoli seguenti.

2. L'articolo 1 è modificato e sostituito dal seguente:

“La Società italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), ha sede in Roma”

3. L'articolo 2 è modificato e sostituito dal seguente:

“La Società esercita le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal presente statuto.

La Società ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e all'estero.

Rientrano in particolare nelle sue funzioni:

la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dall'utilizzazione delle opere stesse.

Sono compresi negli scopi della Società:

a) lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi;

b) gli studi e le iniziative relativi alla promozione, specialmente all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano”.

4. L'articolo 4 è modificato e sostituito dal seguente:

“La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonché di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.

La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in Paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri ».

5. L'articolo 5 è modificato e sostituito dal seguente:

“Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni appresso elencate.

1) SEZIONE LIRICA

Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

2) SEZIONE MUSICA

Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione,

compresa la pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

3) SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE (D.O.R.)

Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

4) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.)

Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le opere fotografiche;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

5) SEZIONE CINEMA

Opere assegnate: le opere cinematografiche e le opere a queste assimilate;

Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica e alla televisione.

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.

Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio e telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa”.

6. L'articolo 9 è modificato e sostituito dal seguente:

“L'iscritto deve presentare alla Società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.

Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle sezioni indicate nell'art. 5.

L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezione interessate. In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 può essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere così utilizzate”.

7. L'articolo 10 è modificato e sostituito dal seguente:

“L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera è assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalità stabilite dal regolamento generale.

Per talune sezioni il regolamento generale può prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del comma precedente e disporre altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti.

Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione nel caso di difformità dei pareri delle commissioni di sezione quando il provvedimento investe la competenza di più sezioni.

La Società non può concedere permessi per la utilizzazione gratuita dell'opera.”.

8. L'articolo 12 è modificato e sostituito dal seguente:

“Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella

misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatili.

Gli iscritti che abbiano superato l'età di ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi di cui all'art. 57. terzo comma, del presente Statuto e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente.

L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.

La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. La commissione, o le commissioni di sezione competenti possono tuttavia decidere che sia mantenuto il rapporto di iscrizione in motivati casi particolari. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente, che decide in via definitiva. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

9. L'articolo 15 è modificato e sostituito dal seguente:

"Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7.

Ad essi si applicano gli artt. 7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato".

10. L'articolo 16 è abrogato.

11. L'articolo 19 ora art. 18 è modificato e sostituito dal seguente:

"La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione alla Società di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:

- 1) autori,
- 2) editori,

3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,

4) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualità di socio;

b) non aver compiuto, nel decennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disonore dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo Statuto;

c) avere riscosso dalla Società — a seconda delle varie categorie e qualifiche — somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati dall'art. 20, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di determinate opere con riferimento anche ai modi di creazione e alle forme di collaborazione creativa dell'opera;

d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20.

Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

Le commissioni delle sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicano sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, avere dichiarato alla Società, prima della presentazione della domanda, un numero di opere

assegnate alla tutela della sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20.

La qualità di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un concessionario e sempreché, nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società, per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari.

La qualità di socio non può essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi debbono provvedere alla necessaria designazione.

Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b), di chi ne abbia la legale rappresentanza".

12. L'articolo 21 è modificato e collocato dopo l'art. 23 della numerazione risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto.

13. L'articolo 22, ora art. 20, è modificato e sostituito dal seguente:

"Le tabelle indicate nella lettera e), nella lettera d) e nella lettera e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.

Le tabelle possono essere modificate con la stessa procedura e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate".

14. L'articolo 23, ora art. 21, è modificato e sostituito dal seguente:

"Le domande dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti.

Il provvedimento della commissione, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione.

Il Presidente può incaricare, con le modalità previste dal regolamento generale, uno o più soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea, la quale decide in via definitiva".

15. L'articolo 24, ora art. 22, è modificato e sostituito dal seguente:

"La differente posizione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza agli effetti delle elezioni dei membri delle commissioni di sezione a norma dell'art. 37 e degli altri diritti ai soci espressamente riconosciuti da questo statuto e dal regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci della S.I.A.E. alle condizioni e con i limiti ivi previsti.

Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.

Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, può essere dichiarato decaduto da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nella tabella di cui all'art. 18 un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere e), d), e) del medesimo articolo.

Il socio della categoria autori che non dichiari tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia i diritti, può essere dichiarato decaduto da detta qualità.

La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, al presidente che decide in via definitiva, sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 31. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

16. L'articolo 21 di cui al precedente art. 14 del presente decreto è modificato e sostituito dal seguente che ora diviene art. 24:

“L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione, può attribuire la qualità di socio onorario ad autori o editori o produttori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività professionale e del contributo dato all'incremento del patrimonio letterario e artistico italiano.

La nomina è deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori previo parere favorevole di un comitato intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni per la nomina dei soci onorari possono essere adottate con frequenza triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun triennio.

Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra i soci della S.I.A.E.

Il socio onorario ha diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento generale della Società.

L'attribuzione della qualità di socio onorario non preclude il riconoscimento della qualità di socio a norma dell'art. 18 del presente statuto qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo”.

17. L'articolo 26, ora art. 25, è modificato e sostituito dal seguente:

“All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.

Le sanzioni sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la pena pecuniaria;
- 3) la radiazione.

L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria è fissato dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le stesse modalità di cui all'art. 20 di questo statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dell'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha iniziato il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri”.

18. L'articolo 27, ora art. 26, è modificato e sostituito dal seguente:

“Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.

La pena pecuniaria è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.

Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza, di chi abbia la qualità di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società.

Per chi abbia la qualità di socio, la radiazione è altresì inflitta allorché venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 18”.

19. L'articolo 28, ora art. 27, è modificato e sostituito dal seguente:

“Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte, previa contestazione degli addebiti, dall'apposito comitato, competente per sezione, di cui all'art. 40.

La sanzione della radiazione è inflitta dalla commissione di sezione competente.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, all'assemblea delle commissioni di sezione, che decide in via definitiva sentita la commissione dei ricorsi. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

È data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto dall'organo emanante il provvedimento definitivo, in considerazione di particolari circostanze di fatto.

I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate”.

20. L'articolo 29, ora art. 28, è modificato e sostituito dal seguente:

“Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta dal comitato competente per sezione di cui all'art. 40, e previa contestazione degli addebiti, una penale nei limiti stabiliti a norma dell'art. 25. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.

Il mandato può essere denunciato dal presidente della Società, su parere conforme della commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Società. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti che decidono in via definitiva”.

21. L'articolo 32, ora art. 31, è modificato e sostituito dal seguente:

Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della Società.

Il presidente:

1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Società;
2) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;
3) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633; può altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della Società per l'espletamento di alcune funzioni connesse anche con la sua qualità di rappresentante legale dell'ente, quali dichiarazioni di terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile, richieste d'ingiunzione a norma dell'art. 638 del codice di procedura civile e sottoscrizioni di atti e ricorsi nelle procedure per controversie di lavoro a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonché in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria;

4) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Società.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Il presidente può nominare, con le modalità indicate nel regolamento generale e con compiti consultivi, comitati intersezionali per l'esame di questioni che interessino più sezioni e commissioni tecniche

22. L'articolo 33, ora art. 32, è modificato e sostituito dal seguente:

“In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio stesso nella sua prima adunanza”.

23. L'articolo 34, ora art. 33, è modificato e sostituito dal seguente:

“Il consiglio di amministrazione è composto:

del presidente della Società, che lo presiede;

di quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione Musica e un autore socio per la sezione Drammatica Operette e Riviste (D.O.R.); di quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due editori soci di musica.

Ne fanno altresì parte:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero delle Finanze.

Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.”

24. L'articolo 36, ora art. 35, è modificato e sostituito dal seguente:

“Il consiglio di amministrazione è convocato per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

Normalmente è convocato quattro volte l'anno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente”.

25. L'articolo 37, ora art. 36, è modificato e sostituito dal seguente:

“Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

per la sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori della parte musicale ed uno autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione musica, commissari n. 26, dei quali: otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;

per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, uno autore della parte musicale ed uno autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o figurative;

per la sezione cinema, commissari n. 6 dei quali: tre autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti e sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

Ogni commissione di sezione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendo nel proprio seno.

Le commissioni di sezione sono convocate, su iniziativa del presidente, normalmente tre volte l'anno. Possono anche convocarsi su richiesta di almeno la metà dei propri componenti incluso il vice presidente.

Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

Allorquando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, il presidente, con le modalità stabilite dal regolamento generale, può designare a partecipare alle riunioni delle commissioni di sezione soci e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alla competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianità di iscrizione e per numero di opere dichiarate alla Società”.

26. L'articolo 38, ora art. 37, è modificato e sostituito dal seguente:

“I commissari di sezione sono eletti dai soci della Società appartenenti alle varie categorie con separata votazione e con voto diretto e segreto.

Per essere elettore occorre che la qualità di socio sussista alla data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alla data di votazione.

I soci sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle separate votazioni per categoria, come segue:

I) Categoria Autori: secondo le qualifiche e i raggruppamenti indicati nel regolamento generale.

II) Categoria Editori, Concessionari e Produttori. Rientrano nella suddetta categoria: editori a) di opere liriche; b) di musica; c) di operette, riviste e opere analoghe; d) di opere letterarie o figurative;

concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;

produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari di diritti di esecuzione.

Ciascun socio esprime il suo voto unicamente per i candidati della categoria alla quale egli appartiene.

A commissari di sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle categorie ed abbiano la qualifica indicata, per ciascun commissario, nell'articolo precedente.

Il socio che abbia più qualifiche entro la categoria cui appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.

Il socio persona giuridica è eleggibile nella persona fisica del suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal socio stesso a tal fine designato, purché di età non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera a) dell'art. 18".

27. L'articolo 39, ora art. 38, è modificato e sostituito dal seguente:

"Con delibera pubblicata sul bollettino sociale, il presidente della Società indice le elezioni stabilendone giorni e sedi. La pubblicazione di detto provvedimento deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 37 sono fissate dal regolamento generale.

In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza del socio eletto, questi è di diritto sostituito, per il periodo residuo, dal socio non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti per la qualifica richiesta, purché detto numero non sia inferiore a quello dei componenti la commissione di sezione da integrare.

In mancanza di soci aventi i requisiti di cui al comma precedente, la competente commissione di sezione provvede alla nomina del nuovo membro scegliendolo tra i soci della relativa qualifica. La nomina è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione stessa o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.

In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente designa il successore, che deve ottenere il gradimento della competente commissione di sezione, espresso con le maggioranze di cui sopra".

28. L'articolo 40, ora art. 39, è modificato e sostituito dal seguente:

"La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti da questo statuto e dal regolamento generale, ha funzioni consultive e di conciliazione.

La commissione propone le iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, ultimo comma, lettera b), al consiglio di amministrazione, che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'art. 31. Il comitato deve esprimere il proprio parere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

La commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresì parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, a richiesta del presidente, su ogni altra questione che interessi la sezione.

Il parere della commissione può inoltre essere richiesto, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, sulle questioni che interessano la sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare.

Per la validità delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre la persona designata a presiedere l'organo.

Le deliberazioni delle commissioni di sezione sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni per la formulazione delle proposte motivate di cui all'art. 24 sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti".

29. L'articolo 41, ora art. 40, è modificato e sostituito dal seguente:

“I provvedimenti di sanzione previsti dagli artt. 27, primo comma, e 28, primo comma, sono adottati da appositi comitati sezionali composti del direttore generale, che li presiede, e di due membri nominati dalle commissioni di sezione competenti tra i propri componenti.

Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario”.

30. L'articolo 42, ora art. 41, è modificato e sostituito dal seguente:

“L'assemblea delle commissioni di sezione è composta dei membri delle commissioni di sezione.

L'assemblea:

1) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le eventuali modifiche del presente statuto;

2) approva il regolamento generale della Società, sottoposto dal consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;

3) designa il presidente della Società;

4) nomina i membri elettivi del consiglio di amministrazione, della consulta legale, della commissione dei ricorsi e designa i membri elettivi del collegio dei revisori;

5) determina il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, e le indennità per i membri della consulta legale;

6) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

7) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

8) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3;

9) approva il regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci della S.I.A.E.;

10) delibera su ogni altra materia attribuita, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea”.

31. L'articolo 43, ora art. 42, è modificato e sostituito dal seguente:

“L'assemblea delle commissioni di sezione è convocata entro il mese di maggio di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed entro il mese di novembre di ogni anno per l'esame di questioni maturate successivamente all'assemblea di maggio.

L'assemblea è altresì convocata per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri autori e di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori, per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori e produttori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Società occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 41 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti”.

32. L'articolo 44, ora art. 43, è modificato e sostituito dal seguente:

“La consulta legale è composta:

del presidente della Società, che la presiede;

di sei membri, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto d'autore:

di un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia;

del rappresentante del Ministero delle Finanze indicato nell'art. 33; di un rappresentante del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

del capo dell'Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del consigliere giuridico della Società, che ha anche funzioni di segretario.

La consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno”.

33. L'articolo 45, ora art. 44, è modificato e sostituito dal seguente:

“La consulta legale dà parere a richiesta del presidente e delle commissioni di sezione su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno.

Dà, altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Società che le venga sottoposta dal presidente.

Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti”.

34. L'articolo 47, ora art. 46, è modificato e sostituito dal seguente:

“La commissione dei ricorsi è composta di un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, nominato per un quinquennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione, dei quali due autori, due editori e due giuristi quali componenti effettivi, e un autore, un editore e un giurista, quali supplenti.

I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto dei componente effettivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno tre dei componenti. In caso di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il voto del presidente della commissione.

Un funzionario della Società, designato dal presidente della Società, funge da segretario”.

35. L'articolo 48, ora art. 47, è modificato e sostituito dal seguente:

“Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri elettivi degli organi collegiali che non intervengano senza giustificato motivo a quattro riunioni anche non consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo collegiale del quale fanno parte.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'interessato può proporre opposizione avverso il provvedimento stesso all'organo che lo ha adottato.

Le cariche di cui agli articoli 31, 33, 43, 46 e 58 che si rendessero vacanti entro il quinquennio sono assegnate per il periodo residuo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica”.

36. L'articolo 49, ora art. 48, è modificato e sostituito dal seguente:

“Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente, o richiesta da almeno la metà più uno dei componenti l'organo collegiale interessato”.

37. L'articolo 50, ora art. 49, è modificato e sostituito dal seguente:

“Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, seconda le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 34:

Il direttore generale:

- 1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Società;
- 2) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Società e sovrintende alla gestione della Società;
- 3) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;
- 4) nomina e revoca gli agenti della Società, a norma di regolamento;
- 5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società;
- 6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione”.

38. L'articolo 56, ora art. 55, è modificato e sostituito dal seguente:

“Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.

La sezione musica può essere organizzata in più uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 51.

I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno e i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilità separate da quella concernente le altre gestioni della Società”.

39. L'articolo 58, ora art. 57, è modificato e sostituito dal seguente:

“La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50 % degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.

Sul rimanente 50 % una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarietà fra i soci della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilità del bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 202, con destinazione alle sezioni autori drammatici, scrittori e musicisti, nonché alla Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.

L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.

Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.

L'ammontare della pena pecuniaria, questa è stabilita nei limiti indicati dall'art. 26, secondo comma n. 2, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859”.

“Art. 63. (In relazione all'art. 28). — Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria questa è stabilita nei limiti indicati dall'art. 29 del su richiamato statuto”.

43. Gli articoli seguenti, rimasti invariati, conservano la propria numerazione o acquistano quella nuova indicata, in parentesi, a fianco di ciascuno: “3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 (16), 18 (17), 20 (19), 25 (23), 30 (29), 31(30), 35 (34), 46 (45), 51 (50), 52 (51), 53 (52), 54 (53), 55 (54), 57 (56), 60 (59)”.

I singoli Titoli e Capi restano invariati nella rispettiva denominazione e collocazione. I richiami ad altre norme statutarie contenuti negli articoli rimasti invariati si intendono riferiti alle disposizioni pertinenti risultanti dalla nuova numerazione.

44. Tutte le norme, di cui al presente atto modificativo dello Statuto della S.I.A.E., entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I provvedimenti integrativi di competenza degli organi sociali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla data anzidetta.